

COMUNE DI BRUSSON

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Municipio n. 1 - 11022 Brusson

Partita I.V.A. 00100690072

www.comune.brusson.ao.it



COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0125/300132-300683 - Telefax 0125300647

e-mail info@comune.brusson.ao.it

pec protocollo@pec.comune.brusson.ao.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANE DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO DI BRUSSON

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 03.02.2023

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.03.2025

Art. 1 - Obiettivi

Il Comune di Brusson, nell'ambito del progetto di riqualificazione del Centro Storico e del tessuto urbano e commerciale ad esso relativo, intende incentivare l'apertura di nuove attività ricadenti nella tipologia esercizi di vicinato o quelle a questi assimilate ed assimilabili o artigianali di produzione e vendita di beni al dettaglio, da ubicarsi nelle aree del centro Storico di Brusson

E' da intendersi per Centro Storico, tutte le zone A del vigente PRGC, capoluogo e frazioni.

Sono inoltre ammesse a contributo le aperture di nuove attività, come sopra elencate, ricadenti nell'area territoriale di Estoul anche esterne al "centro storico" ma di pertinenza del comprensorio sciistico.¹

L'apertura di una nuova attività da parte d'impresе già attive e ubicate nel perimetro di cui sopra, può beneficiare del contributo di cui trattasi solo ed esclusivamente se la stessa viene avviata in locali diversi da quelli ove già insiste l'attività principale e aventi le medesime caratteristiche precisate al precedente capoverso.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento imprese individuali, imprese familiari e società di persone iscritte al Registro delle Imprese o delle Società o che si impegnino ad effettuare l'iscrizione entro la data di apertura dell'attività a condizione che:

- a) Intendano ubicare la propria attività nel centro storico di Brusson così come definito all'art.1;
- b) Si impegnino a mantenere in esercizio l'attività, per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dal momento di attivazione della stessa.
- c) L'attività ricada nella tipologia esercizi di vicinato o quelle a questi assimilate ed assimilabili o artigianali di produzione e vendita di beni al dettaglio
- d) L'attività non derivi da subingresso, se avvenuto prima di un anno della chiusura della stessa, ovvero non sia già esistente con cambio limitato al titolare dell'esercizio;

Con riferimento al punto d) la Giunta prenderà in esame le domande che non soddisfano il requisito qualora si disponga di risorse aggiuntive.

Art. 3 - Misura dei contributi

In fase di prima applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione una somma totale pari ad € 10.000,00 per il primo anno.

Il contributo per le attività aperte è assegnato su base triennale in base ai seguenti importi massimi:

Anno	Importo Massimo
1°	5.000
2°	3.000
3°	2.000

L'importo massimo è disciplinato dall'art. 6 e la modalità di erogazione è prevista all'art. 8.

Per le attività aperte negli anni successivi, la Giunta potrà definire i nuovi importi massimi sulla base delle risorse disponibili.

Art. 4 - Modalità per accedere ai contributi

L'accesso ai contributi prevede un bando che verrà pubblicato ogni anno e nel quale saranno definiti termini e modalità di presentazione delle istanze.

Eventuali somme non assegnate con i bandi annuali potranno essere messe a disposizione come risorse aggiuntive per gli anni seguenti.

¹ Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.03.2025

Art. 5 - Criteri di valutazione delle domande dei beneficiari

Criteri per la predisposizione della graduatoria: MAX PUNTI 20

CRITERI PUNTEGGI ATTRIBUITI

Imprese giovanili (over 18-under 35) individuali

Punti 10

Imprese societarie

Punti 8

più 1 punto per ogni socio di età compresa fra i 18 e i 35 anni fino ad un massimo di punti 2.

Imprese over 35

Punti 5

Presenza di soggetto diversamente abile tra i titolari dell'attività

Punti 2

Imprese che hanno un maggior numero di addetti.

1 punto per ogni addetto fino ad max 3

Superficie dei locali:

1. da 0 a 40 mq.

punti 1

2. da 41 a 60 mq.

punti 2

3. da 61 a 80 mq.

punti 3

4. da 81 a 100 mq.

punti 4

5. oltre 100 mq

punti 5

punti max 5

I limiti di età previsti sopra previsti sono computati con riferimento al 1° gennaio dell'anno di emissione dell'avviso di cui al punto 4.

A parità di punteggio prevale l'impresa che ha presenza di un soggetto diversamente abile e a seguire quella costituita da più soci under 35 più giovani di età.

Art. 6 - Valutazione della richiesta e assegnazione del contributo

Il punteggio ottenuto dalla griglia di cui all'art.5 determinerà il valore dell'erogazione del contributo secondo le seguenti modalità:

PUNTEGGIO % DI CONTRIBUTO ASSEGNABILE

Da 5 e sino a 10 punti 80% del totale per ogni anno

Da 11 e sino a 15 punti 90% del totale per ogni anno

Da 16 e sino a 20 punti 100% del totale per ogni anno

Una commissione tecnica composta dal Segretario comunale, dal Responsabile del Servizio finanziario, dal Responsabile del servizio tecnico/funzionario tecnico e da un istruttore amministrativo quale verbalizzante valuterà le richieste pervenute entro 20 gg dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo la richiesta di integrazione della documentazione, con una proroga massima di ulteriori 20gg.

Art. 7 - Progetto aziendale

La domanda dovrà essere corredata da un progetto aziendale esauriente contenente:

1. l'indicazione del settore specifico dell'attività;
2. gli obiettivi produttivi;
3. gli obiettivi occupazionali con evidenziato il n° di addetti previsto;
4. la descrizione dell'intervento;

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

Il Segretario comunale, a seguito della verifica di ammissibilità con assegnazione del punteggio, mediante apposita determinazione, alla liquidazione del contributo determinato in quattro rate secondo le seguenti modalità:

1. la prima rata, relativa ad un importo pari al 50% del contributo previsto per il primo anno, a 3 mesi dall'apertura dell'attività
2. la seconda rata, relativa al restante 50% del contributo previsto per il primo anno, a 12 mesi dall'apertura dell'attività
3. la terza rata, relativa ad un importo pari al 100% del secondo anno, a 18 mesi dall'apertura dell'attività.
4. la quarta rata, relativa ad un importo pari al 100% del terzo anno, entro 30 mesi dall'apertura dell'attività.

Le imprese beneficiarie dei contributi dovranno procedere alla richiesta di erogazione del contributo allegando:

- Dichiarazione contenente gli estremi bancari necessari ai fini del versamento (banca d'appoggio, n. c/c, coordinate bancarie, ecc.),
- Atto attestante la titolarità dei locali (contratto di affitto, di comodato, d'acquisto,....)

Art. 9 – Revoca del contributo

Il contributo, per l'inizio attività, è revocato nei seguenti casi:

- Qualora l'azienda sia chiusa per cessazione dell'attività o trasferita in luogo diverso dai Centri Storici entro i cinque anni successivi alla data di attivazione dell'attività salvo per causa di morte o malattia grave di almeno uno dei soci, che comporti l'impedimento alla normale continuazione dell'attività;
- Qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- Qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento;
- Qualora vengano riscontrate violazioni rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, sia comunali che definite da norme statali.

La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle stesse.

Al momento della presentazione della richiesta di contributo ogni beneficiario dovrà presentare una dichiarazione in cui si impegni con atto unilaterale d'obbligo, in caso di cessazione/trasferimento dell'attività prima dei 5 anni ricadente nei casi di revoca del contributo, a restituire l'intero importo ricevuto a titolo di contribuzione.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo ceda l'attività ad un soggetto diverso nel corso dei cinque anni, il cessionario dovrà subentrare in tutti gli obblighi assunti dal cedente nei confronti del Comune di Brusson in applicazione del presente Regolamento.

Art. 10 – Controlli ed ispezioni

In ogni fase e stadio del procedimento ed anche successivamente all'erogazione dei contributi, l'Amministrazione Comunale può disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, sui soggetti che hanno ottenuto il contributo, al fine di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità al medesimo.